



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

EMANATO CON D.R. N. 138 DEL 28 MARZO 2022
IN VIGORE DAL 31 MARZO 2022

Art. 1

Principi generali e oggetto

1. L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata "Unibas", garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione universitaria della persona con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al fine di assicurare l'effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena integrazione nella società, ai sensi della complessiva normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi forniti alle studentesse e agli studenti con disabilità e DSA, funzionali a garantire e a promuovere la loro integrazione all'interno dell'Ateneo.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari dei servizi e sostegni disciplinati dal presente Regolamento, in base ai contenuti delle vigenti disposizioni legislative in materia, le persone con disabilità e/o le persone con disturbi specifici dell'apprendimento, in possesso delle certificazioni di cui al successivo art. 3:
 - a) che siano iscritte a corsi di studio dell'Università (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corso di specializzazione, master, dottorato e corso di alta formazione);
 - b) che partecipino alle prove di accesso/ammissione ai corsi di studio;
 - c) che partecipino agli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (solo per i candidati con disabilità a norma dell'art. 20 legge 104/92).

Art. 3

Certificazioni richieste

1. Le certificazioni valide ai fini dell'accesso ai servizi e ai sostegni disciplinati dal presente Regolamento sono:
 - a) certificazione di invalidità con indicazione della percentuale di invalidità ovvero, per i casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità. Il deposito del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio se si vuole fruire di prestazioni agevolate;
 - b) certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) certificazione di DSA rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, articolata e chiara, riportante il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo (in conformità alle indicazioni della L. 170/2010, della Consensus Conference, Cc-ISS-2011, e successive integrazioni, e di quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni 2012 come recepita dalle singole Regioni). La diagnosi deve essere rilasciata da non più di tre anni, se redatta prima del compimento del 18° anno di età.
2. Le certificazioni devono essere allegate alle richieste di accesso ai servizi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 4

Organizzazione del Servizio

1. Per l'attivazione e la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento, il Servizio Disabilità e DSA si avvale dei seguenti soggetti:
 - a) Delegato del Rettore;
 - b) Referente amministrativo;
 - c) Consiglio;
 - d) Referenti di Struttura primaria.
2. L'assegnazione del Servizio ad una struttura amministrativa dell'Università è disposta con provvedimento del Direttore generale.

Art. 5

Delegato del Rettore

1. Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l'art. 16, comma 5-bis, della Legge n. 104/1992, nomina, con proprio decreto, un docente quale Delegato con l'incarico di espletare le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e della integrazione delle studentesse e degli studenti universitari disabili e con DSA all'interno dell'Unibas, e di valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi a tale scopo attivati dall'Ateneo.
2. Il Delegato può assumere le funzioni di Prorettore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 6

Referente amministrativo del Servizio

1. Il Referente amministrativo del Servizio coadiuva e supporta la gestione delle attività del Servizio.
2. Il Referente amministrativo del Servizio è individuato dal Direttore generale con proprio provvedimento; è membro del Consiglio del Servizio Disabilità e DSA con diritto di voto.

Art. 7

Consiglio del Servizio Disabilità e DSA

1. Il Rettore nomina, con proprio decreto, il Consiglio del Servizio Disabilità e DSA, composto da:
 - a) il Delegato del Rettore alla Disabilità e DSA;
 - b) il Referente amministrativo del Servizio Disabilità e DSA;
 - c) i Referenti delle Strutture primarie;
 - d) una studentessa o uno studente designata o designato dalle studentesse e dagli studenti con disabilità e DSA iscritte e iscritti all'Unibas, scelta o scelto tra le medesime e i medesimi e a tal fine convocate e convocati antecedentemente dal Delegato del Rettore.
2. Il Delegato del Rettore assume le funzioni di Presidente del Consiglio.
3. La durata del mandato del Consiglio coincide con quella del Rettore, fatto salvo il mandato della componente di cui alla lett. d) del comma 1 qualora si verifichi la perdita dello *status* di studentessa o studente iscritta o iscritto; in tal caso si provvede ad una nuova designazione.
4. I componenti del Consiglio decadono qualora non partecipino a 3 sedute consecutive.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 8

Competenze del Consiglio del Servizio Disabilità e DSA

1. Il Consiglio è convocato formalmente dal Presidente almeno due volte durante l'anno e ha il compito di:
 - a) individuare le potenziali esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi alle studentesse e agli studenti con disabilità e con DSA iscritti presso l'Ateneo, per ciascun anno accademico;
 - b) promuovere una programmazione annuale delle iniziative a favore dell'integrazione, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal Ministero competente e disponibili.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora partecipi la maggioranza degli aventi diritto; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni è redatto apposito verbale predisposto dal componente del Consiglio individuato, di volta in volta, quale segretario verbalizzante.

Art. 9

Referenti di Struttura primaria

1. Presso ogni Struttura primaria dell'Unibas viene individuato un professore e/o ricercatore quale Referente per le problematiche relative alle studentesse e agli studenti con disabilità e con DSA iscritti. Il Referente di Struttura viene nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio di Struttura di appartenenza.
2. Il Referente di Struttura svolge il ruolo di raccordo, consulenza e supporto al percorso didattico delle azioni previste a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità e con DSA.

Art. 10

Accesso ai servizi

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA che intendano accedere ai servizi offerti o che intendano richiedere servizi individualizzati, devono presentare apposita domanda scritta, indirizzata al Servizio Disabilità e DSA, avvalendosi degli appositi moduli disponibili sul sito web d'Ateneo alla sezione dedicata.
2. Gli interventi ausiliari hanno validità per un solo anno accademico. La domanda si intende automaticamente rinnovata per l'anno accademico seguente in costanza di iscrizione, a meno che la studentessa o lo studente non presenti dichiarazione contraria entro il termine previsto.

Art. 11

Tipologia di servizi

1. I servizi erogati sono:
 - a) attività di orientamento alla scelta del percorso di studio e professionale;
 - b) attività di tutorato specializzato;
 - c) didattica ed esami personalizzati;
 - d) messa a disposizione di attrezzature tecniche e informatiche dedicate;
 - e) interventi personalizzati a richiesta.
2. I servizi vengono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
3. Il Servizio realizza azioni di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, al fine di rilevare l'efficacia degli interventi a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA.



Art. 12

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché ai principi:
 - a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Disposizioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
 - b) della legge 3 marzo 2009 n. 18, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
 - c) della legge 8 ottobre 2010 n. 170 *“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”*;
 - d) dell’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”*;
 - e) delle linee guida emanate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità) il 10 luglio 2014.